

Art. 49
Il Collegio di Presidenza

Il Congresso, su proposta del Presidente Regionale uscente, provvede alla costituzione di un collegio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente, tre scrutatori e da tre a sette questori, tutti scelti fra i soci effettivi che non siano candidati. I componenti del Collegio vengono nominati a maggioranza con voto palese dell'assemblea congressuale.

Il collegio di presidenza del Congresso:

- a. dirige i lavori assembleari secondo l'ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione;
- b. vigila sul buon andamento delle operazioni elettorali disponendo, se necessario, per il tramite dei questori, l'allontanamento di coloro che la disturbassero;
- c. dirime eventuali controversie assembleari;
- d. proclama gli eletti.

Il Segretario Regionale è il segretario del Congresso Regionale e ne cura la redazione del verbale, predisponendone una copia anche per la Sede Centrale. L'Assemblea può essere sospesa per gravi motivi dal suo Presidente e rinviata a data da destinarsi.

Il Presidente dell'Ente e i componenti il Consiglio Direttivo possono partecipare al Congresso Regionale senza diritto di voto.

I soci effettivi e aggregati possono partecipare al Congresso in qualità di osservatori.